I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 288/82 DEL CONSIGLIO

del 5 febbraio 1982

relativo al regime comune applicabile alle importazioni

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

viste le regolamentazioni relative all'organizzazione comune dei mercati agricoli, nonché le regolamentazioni adottate a norma dell'articolo 235 del trattato, applicabili alle merci derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, e in particolare le disposizioni di tali regolamentazioni che consentono una deroga al principio generale in base al quale qualunque restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente può essere sostituita dalle sole misure previste dalle regolamentazioni stesse,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la politica commerciale comune deve basarsi su principi uniformi; che il regime applicabile alle importazioni istituito dal regolamento (CEE) n. 926/79 (1) rappresenta un elemento importante di questa politica;

considerando che la liberalizzazione delle importazioni, ossia l'assenza di ogni restrizione quantitativa, fatte salve le eccezioni e le deroghe previste dalla regolamentazione comunitaria, costituisce il punto di partenza delle norme comuni in materia;

considerando che la Commissione deve essere informata dagli Stati membri di qualunque pericolo conseguente all'evoluzione delle importazioni, che potesse richiedere il ricorso a misure di salvaguardia;

considerando che, in tale ipotesi, la Commissione deve procedere all'esame delle condizioni delle importazioni, della loro evoluzione e dei vari elementi della situazione economica e commerciale nonché, eventualmente, delle misure da adottare;

considerando che può rivelarsi necessario sottoporre alcune importazioni ad una sorveglianza comunitaria oppure nazionale;

considerando che, in tal caso, occorre subordinare l'immissione in libera pratica dei prodotti in oggetto alla presentazione di un documento d'importazione che soddisfi a criteri uniformi; che tale documento, dietro dichiarazione o semplice richiesta dell'importatore, deve essere rilasciato o vidimato dalle autorità degli Stati membri entro un certo termine, senza che ciò comporti un qualunque diritto d'importazione per l'importatore; che tale documento può quindi essere utilizzato solo finché non intervenga un mutamento nel regime di importazione;

considerando che nell'interesse della Comunità occorre che sia assicurata nel modo più completo possibile una reciproca informazione tra gli Stati membri e la Commissione circa i risultati della sorveglianza comunitaria oppure nazionale;

considerando che spetta alla Commissione e al Consiglio decidere in merito alle misure di salvaguardia richieste dagli interessi della Comunità tenendo conto degli obblighi internazionali esistenti; che pertanto si possono prevedere misure di vigilanza contro un paese che sia parte contraente del GATT solo se il prodotto in questione sia importato nella Comunità in quantità così accresciute e a condizioni tali che i produttori comunitari di prodotti analoghi o direttamente concorrenti siano gravemente danneggiati o rischino di esserlo, a meno che gli obblighi internazionali consentano una deroga a tale norma;

considerando che sembra opportuno che gli Stati membri possano, a determinate condizioni e a titolo conservativo, adottare misure di salvaguardia sul piano nazionale;

considerando che l'articolo 14, paragrafo 6, e l'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 926/79 prevedono che il Consiglio decida gli adeguamenti da apportare a tale regolamento;

(1) GU n. L 131 del 29. 5. 1979, pag. 15.

considerando che un riesame di detto regolamento alla luce dell'esperienza acquisita ha dimostrato la necessità di applicare criteri di valutazione dell'eventuale pregiudizio e stabilire una procedura di indagine più precisi senza peraltro escludere la possibilità che la Commissione e gli Stati membri attuino le misure richieste in caso di urgenza;

considerando che a tal fine è opportuno emanare disposizioni più dettagliate in merito all'apertura di un'indagine, ai controlli ed alle verifiche necessarie, all'audizione degli interessati, al trattamento delle informazioni ricevute e ai criteri di valutazione del pregiudizio;

considerando che le disposizioni sulle indagini fissate dal presente regolamento non pregiudicano le norme comunitarie e nazionali relative al segreto professionale;

considerando peraltro che, nell'intento di semplificare ed assicurare una migliore trasparenza dei regimi d'importazione, è apparso preferibile redigere un elenco delle restrizioni quantitative ancora applicate sul piano nazionale invece di un elenco comune di liberalizzazione;

considerando che è necessario disporre di una procedura applicabile in caso di modifica di restrizioni all'importazione mantenute in taluni Stati membri; che, per evitare che tali modifiche autonome costituiscano ostacoli all'attuazione della politica commerciale comune e pregiudichino gli interessi della Comunità o di uno dei suoi Stati membri, occorre sottoporle ad una consultazione preliminare e, in caso di bisogno, ad una procedura di autorizzazione;

considerando inoltre che si devono tradurre nel diritto comunitario le disposizioni dell'accordo relativo alle procedure in materia di licenze di importazione firmato nell'ambito del GATT, segnatamente per garantire una maggiore trasparenza dei regimi di restrizione applicati dagli Stati membri;

considerando che è opportuna una pubblicazione complessiva del regolamento così modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

Principi generali

Articolo 1

1. Il presente regolamento si applica alle importazioni di prodotti compresi nel trattato, originari di paesi terzi, ad eccezione:

— dei prodotti tessili sottoposti ad un regime comune specifico di importazione e per la durata di applicazione del regime stesso, fatte salve le misure che possono essere prese nei confronti di tali prodotti conformemente al titolo IV,

— dei prodotti originari di paesi a commercio di Stato contemplati dal regolamento (CEE) n. 925/79 (1),

— dei prodotti originari della Repubblica popolare cinese, contemplati dal regolamento (CEE) n. 2532/78 (2),

— dei prodotti originari di Cuba.

2. L'importazione nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è libera, ossia non è sottoposta ad alcuna restrizione quantitativa, fatte salve:

— le misure che possono essere prese ai sensi del titolo V,

— le misure mantenute ai sensi del titolo VI,

— le restrizioni quantitative relative ai prodotti enumerati nell'allegato I, mantenute negli Stati membri indicati dallo stesso allegato a fronte dell'indicazione dei prodotti stessi.

Articolo 2

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere la soppressione di taluni prodotti dell'allegato I quando ritiene che essa non rischi di fare insorgere una situazione che giustifichi il ripristino di misure di salvaguardia.

TITOLO II

Procedura comunitaria di informazione e di consultazione

Articolo 3

Quando l'evoluzione delle importazioni può rendere necessario il ricorso a misure di vigilanza o di salvaguardia, la Commissione ne viene informata dagli Stati membri. Questa informazione deve comprendere gli elementi di prova disponibili, in base ai criteri stabiliti dall'articolo 9. La Commissione trasmette immediatamente tale informazione a tutti gli Stati membri.

Articolo 4

Consultazioni possono essere avviate, a richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione.

(1) GU n. L 131 del 29. 5. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 306 del 31. 10. 1978, pag. 1.

Esse devono aver luogo negli otto giorni lavorativi successivi alla ricezione, da parte della Commissione, dell'informazione di cui all'articolo 3 e comunque prima dell'applicazione di qualsiasi misura comunitaria di vigilanza o di salvaguardia.

Articolo 5

1. Le consultazioni si svolgono nell'ambito di un comitato consultivo, in appresso denominato «comitato», composto da rappresentanti di ciascuno Stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Il comitato si riunisce su convocazione del suo presidente; questi comunica tempestivamente agli Stati membri tutti gli elementi utili d'informazione.

3. Le consultazioni vertono in particolare:

a) sulle condizioni delle importazioni e sulla loro evoluzione nonché sui diversi elementi della situazione economica e commerciale del prodotto in questione;

b) sulle misure che sarebbe opportuno adottare.

4. Se necessario, le consultazioni possono aver luogo per iscritto. In questo caso, la Commissione informa gli Stati membri che possono esprimere il loro parere o richiedere una consultazione orale entro un termine di cinque/otto giorni lavorativi, da stabilire da parte della Commissione.

TITOLO III

Procedura comunitaria d'indagine

Articolo 6

1. Quando al termine delle consultazioni la Commissione ritiene che esistano elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un'indagine, essa procede come segue:

a) annuncia l'apertura di un'indagine sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;* questo annuncio fornisce un riassunto delle informazioni ricevute e precisa che ogni informazione utile deve essere comunicata alla Commissione; essa fissa il termine entro il quale gli interessati possono comunicare per iscritto la loro opinione;

b) avvia l'indagine in cooperazione con gli Stati membri.

2. La Commissione cerca ogni informazione che stima necessaria e, quando lo ritiene appropriato, procede, previa consultazione del comitato, alla verifica della stessa presso importatori, commercianti, agenti, produttori, associazioni e organizzazioni commerciali.

La Commissione è assistita in questo compito da agenti dello Stato membro sul cui territorio si effettuano tali verifiche, nella misura in cui tale Stato ne abbia espresso il desiderio.

3. Gli Stati membri forniscono alla Commissione, su richiesta della stessa e secondo le modalità da essa stabilite, le informazioni di cui dispongono sull' evoluzione del mercato del prodotto cui si riferisce l'indagine.

4. La Commissione può ascoltare le persone interessate quando queste hanno presentato una richiesta scritta entro il termine stabilito dall'avviso pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* dimostrando che possono essere effettivamente interessate dal risultato dell'indagine e che esistono ragioni particolari per ascoltarle oralmente.

5. Quando le informazioni richieste dalla Commissione non sono fornite entro un termine ragionevole o quando l'indagine è ostacolata in maniera significativa, si possono elaborare delle conclusioni in base ai dati disponibili.

Articolo 7

1. Al termine dell'indagine la Commissione presenta al comitato una relazione sui risultati.

2. Se la Commissione ritiene che non sia necessaria alcuna misura di vigilanza o di salvaguardia comunitaria, essa pubblica, previa consultazione del comitato, un avviso di chiusura dell'indagine sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,* che comprende una relazione sulle conclusioni essenziali.

3. Quando la Commissione ritiene necessaria una misura di vigilanza o di salvaguardia comunitaria, prende le adeguate decisioni a tal fine, conformemente ai titoli IV e V.

4. Le disposizioni di questo titolo non ostano a che siano prese in qualsiasi momento misure di vigilanza, conformemente agli articoli da 10 a 14 o, in caso d'urgenza, misure di salvaguardia, conformemente agli articoli da 15 a 17.

In quest'ultimo caso la Commissione procede immediatamente ad avviare le misure di indagine che ri-

tiene ancora necessarie. I risultati di tali misure saranno utilizzati per il riesame delle misure prese.

Articolo 8

1. Le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento possono essere utilizzate solo per il fine per il quale sono state richieste.

2. a) Il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri nonché i loro agenti non divulgano, salvo autorizzazione espressa di chi le ha fornite, le informazioni a carattere riservato che hanno ricevuto in applicazione del presente regolamento o quelle fornite in via riservata.

b) Ciascuna richiesta di trattamento riservato deve indicare le ragioni per cui l'informazione è riservata.

Tuttavia, quando una richiesta di trattamento riservato non appare giustificata, e se colui che fornisce l'informazione non vuole renderla pubblica né autorizzarne la divulgazione in termini generali o sotto forma di riassunto, non si può tener conto dell'informazione in questione.

3. Un'informazione sarà comunque considerata riservata se la sua divulgazione può avere conseguenze sfavorevoli importanti per colui che ha fornito o è all'origine di questa informazione.

4. I paragrafi precedenti non ostano a che le autorità della Comunità facciano riferimento alle informazioni generali ed in particolare ai motivi sui quali sono fondate le decisioni prese ai sensi del presente regolamento. Tali autorità debbono tuttavia tener conto della pretesa legittima degli interessati di non rendere noti i loro segreti d'affari.

Articolo 9

1. L'esame dell'evoluzione delle importazioni, delle condizioni in cui esse si effettuano, nonché del danno grave o della minaccia di danno grave che risulta per i produttori comunitari, riguarda soprattutto i fattori seguenti:

a) il volume delle importazioni, in particolare quando esse sono aumentate in maniera significativa, sia in assoluto, sia rispetto alla produzione o al consumo nella Comunità;

b) i prezzi delle importazioni, in particolare per determinare se si è registrata una sottovalutazione importante del prezzo rispetto al prezzo del prodotto affine nella Comunità;

c) l'impatto che provoca per i produttori comunitari di prodotti affini o direttamente concorrenti e che risulta dalle tendenze di taluni fattori economici, come:

— produzione,

— utilizzazione delle capacità,

— scorte,

— vendite,

— parte del mercato,

— prezzi (ossia diminuzione dei prezzi o impedimento di aumenti di prezzi che normalmente si sarebbero verificati),

— utili,

— rendimento dei capitali,

— flussi di liquidità,

— occupazione.

2. Quando viene addotta una minaccia di danno grave, la Commissione deve parimenti esaminare se è chiaramente prevedibile che una situazione particolare possa trasformarsi in danno reale. A questo proposito si può tener conto anche di fattori come:

a) il tasso di aumento delle esportazioni verso la Comunità;

b) la capacità di esportazione che già esiste nel paese di origine o la capacità di esportazione già in atto o che si presenterà in un futuro prevedibile e la probabilità che le esportazioni che essa provocherà siano destinate alla Comunità.

TITOLO IV

Misure di vigilanza

Articolo 10

1. Qualora l'evoluzione del mercato di un prodotto originario di uno dei paesi terzi contemplato dal presente regolamento rischi di arrecare pregiudizio ai produttori comunitari di prodotti analoghi o concorrenti e qualora gli interessi della Comunità lo esigano, l'importazione di tale prodotto può essere soggetta, secondo i casi:

a) a vigilanza comunitaria a posteriori, effettuata secondo le modalità definite nella decisione di cui al paragrafo 2, o

b) vigilanza comunitaria preventiva effettuata secondo le modalità di cui all'articolo 11.

In questi casi il prodotto figura con l'indicazione «EUR» nell'allegato II.

2. Se la decisione di messa sotto vigilanza è concomitante alla liberalizzazione dell'importazione del prodotto in oggetto, tale decisione è adottata dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione. Negli altri casi, essa è adottata dalla Commissione e si applica l'articolo 15, paragrafo 5.

3. La durata delle misure di vigilanza è limitata. Salvo disposizioni contrarie, la loro validità scade alla fine del secondo semestre successivo a quello durante il quale esse sono state introdotte.

Articolo 11

1. L'immissione in libera pratica dei prodotti soggetti a vigilanza comunitaria preventiva è subordinata alla presentazione di un documento di importazione. Questo documento è rilasciato o vidimato dagli Stati membri gratuitamente, per tutti i quantitativi richiesti, entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla presentazione, secondo la legislazione nazionale vigente, di una dichiarazione o di una semplice richiesta di qualsiasi importatore della Comunità, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità, senza che con ciò sia compromessa l'osservanza delle altre condizioni richieste dalla regolamentazione in vigore.

2. Salvo disposizioni differenti, determinate contemporaneamente alla messa sotto vigilanza e secondo la stessa procedura, nella dichiarazione o richiesta dell'importatore deve essere indicato quanto segue:

a) nome ed indirizzo dell'importatore;

b) designazione del prodotto con indicazione:

— della denominazione commerciale,

— della voce doganale o del numero di riferimento della nomenclatura delle merci della statistica nazionale del commercio estero,

— del paese d'origine,

— del paese di provenienza;

c) l'indicazione del prezzo cif franco frontiera e della quantità del prodotto in unità in uso nel commercio;

d) data o date e luogo o luoghi previsti per l'importazione.

Gli Stati membri possono chiedere indicazioni supplementari.

3. Il paragrafo 2 non osta all'immissione in libera pratica qualora il prezzo unitario a cui si effettua la transazione ecceda quello indicato nel documento di importazione, ovvero qualora il valore totale o il quantitativo dei prodotti presentati per l'importazione superino di meno del 5 % il valore totale o il quantitativo indicati nel documento di importazione. La Commissione, dopo aver udito i pareri formulati in seno al comitato, può fissare, tenendo conto della natura dei prodotti e delle altre peculiarità delle transazioni in oggetto, una percentuale differente che tuttavia normalmente non può superare il 10 %.

4. Il documento d'importazione può essere utilizzato soltanto finché resta in vigore, per le transazioni in questione, il regime di liberalizzazione delle importazioni, ed al massimo per un periodo determinato contemporaneamente alla messa sotto vigilanza e con la stessa procedura, tenuto conto della natura dei prodotti e delle altre particolarità di tali transazioni.

5. L'origine dei prodotti sotto vigilanza comunitaria deve essere giustificata da un certificato d'origine qualora ciò sia precisato dalla decisione adottata a norma dell'articolo 10. Il presente paragrafo lascia impregiudicate altre disposizioni sulla presentazione di tale certificato.

6. Quando il prodotto sottoposto a vigilanza comunitaria preventiva non è liberalizzato in uno Stato membro, l'autorizzazione d'importazione concessa da questo Stato membro può sostituire il suddetto documento d'importazione.

Articolo 12

1. Qualora, entro gli otto giorni lavorativi dalla fine delle consultazioni, le importazioni di un prodotto non siano soggette ad una vigilanza comunitaria preventiva, lo Stato membro che ha informato la Commissione in base all'articolo 3, può procedere alla vigilanza nazionale di queste importazioni.

2. In caso di estrema urgenza lo Stato membro può procedere alla vigilanza nazionale dopo averne informato la Commissione conformemente all'articolo 3. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

3. Sin dall'entrata in vigore della vigilanza, la Commissione è informata delle modalità della sua applicazione e provvede a rettificare l'allegato II, sotto forma di avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, inserendo, a fronte del prodotto in questione, l'indicazione dello Stato membro che applica la misura di vigilanza.

Articolo 13

L'immissione in libera pratica dei prodotti soggetti a vigilanza nazionale è subordinata alla presentazione di un documento d'importazione. Tale documento è rilasciato o vidimato dallo Stato membro, gratuitamente, per tutti i quantitativi richiesti ed entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla presentazione di una dichiarazione o di una semplice richiesta da parte di qualsiasi importatore della Comunità, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità, senza che con ciò sia compromessa l'osservanza delle altre condizioni richieste dalla regolamentazione in vigore. Il documento medesimo può essere utilizzato soltanto finché il regime di liberalizzazione delle importazioni rimane in vigore per le transazioni in questione.

Articolo 14

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, nei primi dieci giorni di ogni mese in caso di vigilanza comunitaria e nei primi venti giorni di ciascun trimestre in caso di vigilanza nazionale:

a) in caso di vigilanza preventiva, i quantitativi e gli importi calcolati in base ai prezzi cif per i quali sono rilasciati o vidimati, durante il periodo precedente, documenti di importazione;

b) in ogni caso, le importazioni effettuate durante il periodo che precede quello di cui alla lettera a).

Le comunicazioni degli Stati membri sono ripartite per prodotto e per paese.

Disposizioni diverse possono essere adottate contemporaneamente e secondo la stessa procedura della messa sotto vigilanza.

2. Quando la natura dei prodotti oppure situazioni particolari lo rendano necessario, la Commissione può, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, modificare la periodicità delle informazioni.

3. La Commissione informa gli Stati membri.

TITOLO V

Misure di salvaguardia

Articolo 15

1. Se un prodotto è importato nella Comunità in quantitativi talmente accresciuti e/o a condizioni tali da arrecare o da minacciare di arrecare un pregiudizio grave ai produttori della Comunità di prodotti analoghi o direttamente concorrenti e quando circostanze critiche, in cui ogni indugio causerebbe un danno difficilmente riparabile, richiedano un'azione immediata per la salvaguardia degli interessi della Comunità, la Commissione può, su richiesta di uno Stato membro oppure di propria iniziativa:

a) abbreviare il periodo durante il quale sono utilizzabili i documenti d'importazione di cui all'articolo 11 che saranno rilasciati o vidimati dopo l'entrata in vigore di questa misura;

b) modificare il regime d'importazione di tale prodotto subordinandone l'immissione in libera pratica alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione che dovrà essere rilasciata secondo modalità ed entro limiti definiti dalla Commissione in attesa, se del caso, di una decisione del Consiglio presa a norma dell'articolo 16.

Le misure di cui alle lettere a) e b) sono di immediata applicazione.

2. Quando la fissazione di un contingente costituisce una misura di revoca della liberalizzazione, si tiene conto in particolare:

— dell'interesse a mantenere, per quanto possibile, le correnti di scambio tradizionali;

— del volume dei contratti stipulati a condizioni normali prima dell'entrata in vigore di una misura di salvaguardia ai sensi del presente titolo, se essi sono stati notificati alla Commissione dallo Stato membro interessato;

— del fatto che non deve essere compromessa la realizzazione dell'obiettivo che si persegue con l'instaurazione del contingente.

3. a) Le misure di cui al presente articolo si applicano a ogni prodotto immesso in libera pratica dopo la loro entrata in vigore. Esse possono essere limitate alle importazioni destinate a determinate regioni della Comunità.

b) Tuttavia tali misure non ostano all'immissione in libera pratica dei prodotti già avviati verso la Comunità, sempreché non sia possibile mutarne la destinazione e sempreché i prodotti la cui immissione in libera pratica è subordinata, a norma degli articoli 10 e 11, alla presentazione di un documento d'importazione siano effettivamente accompagnati da tale documento.

4. Se uno Stato membro ha chiesto l'azione della Commissione, quest'ultima decide in proposito entro

un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento della domanda.

5. Qualsiasi decisione presa dalla Commissione in virtù del presente articolo è comunicata al Consiglio ed agli Stati membri. Ogni Stato membro può deferirla al Consiglio entro un mese dal giorno della comunicazione.

6. Qualora uno Stato membro abbia deferito al Consiglio la decisione adottata dalla Commissione, il Consiglio decide, a maggioranza qualificata, di confermare, di modificare o di abrogare la decisione della Commissione.

Se il Consiglio non ha preso, entro tre mesi da quando è stato investito della questione, alcuna decisione, la misura della Commissione è abrogata.

Articolo 16

1. Quando lo esigono gli interessi della Comunità, il Consiglio può, a maggioranza qualificata e su proposta della Commissione, adottare le misure appropriate:

a) per impedire che un prodotto sia importato nella Comunità in quantitativi talmente accresciuti e/o a condizioni tali da danneggiare o rischiare di danneggiare gravemente la produzione comunitaria di prodotti analoghi o direttamente concorrenti;

b) per permettere l'uso dei diritti internazionali o per adempiere gli obblighi internazionali contratti dalla Comunità o da tutti gli Stati membri, in particolare in materia di commercio di prodotti di base.

2. È applicabile l'articolo 15, paragrafi 2 e 3.

Articolo 17

1. Uno Stato membro può, a titolo conservativo, modificare il regime all'importazione di un determinato prodotto subordinandone l'immissione in libera pratica alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione da rilasciare secondo le modalità ed entro i limiti da esso definiti:

a) quando si manifesta nel suo territorio una situazione simile a quella definita per la Comunità all'articolo 15, paragrafo 1;

b) se detta misura è giustificata da una clausola di salvaguardia contenuta in un accordo bilaterale concluso tra questo Stato membro e un paese terzo.

2. a) Lo Stato membro informa per telescritto la Commissione e gli altri Stati membri dei motivi e delle modalità delle misure previste. Tali informazioni saranno trattate dalla Commissione e dagli altri Stati membri su base strettamente riservata. La Commissione convoca immediatamente il comitato. Lo Stato membro può adottare tali misure sentiti i pareri espressi in sede di comitato.

b) Qualora uno Stato membro invochi un'urgenza particolare, le consultazioni devono aver luogo entro i cinque giorni lavorativi successivi all'informazione della Commissione; alla scadenza di tale termine, lo Stato membro può prendere dette misure. Durante questo periodo, lo Stato membro può subordinare l'importazione del prodotto in questione alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione da rilasciarsi secondo le modalità ed entro i limiti da definire alla scadenza di detto termine.

3. Le misure sono notificate alla Commissione per telescritto non appena esse siano state decise.

4. La notifica equivale a una domanda ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4. Le misure sono applicabili soltanto fino alla data dell'entrata in applicazione della decisione della Commissione. Tuttavia, quando questa decide di non adottare misure o adotta, ai sensi dell'articolo 15, una misura diversa da quella presa dallo Stato membro, la sua decisione è applicabile a decorrere dal sesto giorno successivo a quello della sua entrata in vigore, a meno che lo Stato membro che ha adottato le misure non deferisca tale decisione al Consiglio; in questo caso le misure nazionali sono applicabili fino all'entrata in vigore della decisione del Consiglio ed al massimo per un mese dal momento in cui quest'ultimo è stato adito. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata prima dello scadere di questo termine. In taluni casi, il Consiglio può decidere, alle stesse condizioni, di prorogare questo periodo che non può in alcun caso superare tre mesi complessivamente.

Il comma precedente non pregiudica il diritto di ricorso degli Stati membri ai sensi dei paragrafi 5 e 6 dell'articolo 15.

5. Il presente articolo è applicabile fino al 31 dicembre 1984. Entro il 31 dicembre 1983 la Commissione proporrà al Consiglio gli adattamenti da apportarvi. Il Consiglio delibererà a maggioranza qualificata entro il 31 dicembre 1984 in merito a tali proposte. Tuttavia, le disposizioni relative alle misure di salvaguardia

— giustificate da una clausola di salvaguardia contenuta in un accordo bilaterale non sono soggette a questa data limite;

— concernenti le importazioni di prodotti liberalizzati in taluni Stati membri ma contingentati in altri sono applicabili fino al 31 dicembre 1987.

Articolo 18

1. Durante il periodo d'applicazione di qualsiasi misura di vigilanza o di salvaguardia istituita conformemente ai titoli IV e V si procede, a richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, a consultazioni in sede di comitato allo scopo di:

a) esaminare gli effetti delle misure precitate,

b) verificare se è necessario mantenerle in vigore.

2. Se, al termine delle consultazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione ritiene necessaria l'abrogazione o la modifica delle misure di cui agli articoli 10, 12, 15 e 16:

a) se il Consiglio ha deliberato su tali misure, essa gli propone la loro abrogazione o modificazione; il Consiglio delibera a maggioranza qualificata;

b) negli altri casi, essa modifica o abroga le misure di salvaguardia comunitaria e di vigilanza. Quando questa decisione riguarda misure di vigilanza nazionale, essa si applica a decorrere dal sesto giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, a meno che lo Stato membro che applica le misure non la deferisca al Consiglio; in questo caso, le misure nazionali sono applicabili fino all'entrata in vigore della decisione del Consiglio e, al massimo, per tre mesi dopo che quest'ultimo è stato adito. Il Consiglio delibera prima della scadenza di questo termine.

TITOLO VI

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 19

1. Al più tardi il 31 dicembre 1984 il Consiglio decide in merito agli adattamenti da apportare al presente regolamento per una maggiore uniformazione del regime di importazione. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione ed in base ai progressi della politica commerciale comune.

2. In attesa di questi adattamenti:

a) fino a quando l'uniformazione tra le zone di liberalizzazione non sarà stata interamente realizzata, gli Stati membri possono subordinare le importazioni dei prodotti, non iscritti nell'allegato del regolamento (CEE) n. 925/79, alla condizione che non solo il loro paese d'origine, ma anche quello di acquisto o di provenienza sia uno di quelli contemplati dal presente regolamento; per la Repubblica federale di Germania ciò si applica anche per quei prodotti iscritti nell'allegato del suddetto regolamento la cui importazione, a norma del regime di importazione tedesco, non è ancora esentata nei confronti di tutti i paesi terzi dall'obbligo di una licenza di importazione;

b) la Repubblica italiana può subordinare l'importazione di prodotti originari dell'Egitto, della Iugoslavia e del Giappone alla condizione che il loro paese di origine coincida con il loro paese di provenienza;

c) i documenti di importazione richiesti ai sensi dell'articolo 11 per la vigilanza comunitaria sono validi unicamente nello Stato membro che li ha rilasciati o vidimati;

d) i paesi del Benelux e la Repubblica italiana possono mantenere le formalità della licenza automatica o della dichiarazione di importazione che essi applicano attualmente alle importazioni originarie del Giappone e di Hong Kong;

e) gli Stati membri indicati nell'allegato II a fronte dei prodotti contrassegnati con un asterisco possono mantenere una vigilanza nazionale sulle importazioni di tali prodotti anche sotto forma di licenze automatiche; non si applicano l'articolo 12, l'articolo 13, ultima frase, e gli articoli 14 e 18;

f) il presente regolamento non costituisce ostacolo al mantenimento delle disposizioni emanate dalla Repubblica italiana per assoggettare ad una autorizzazione particolare — conformemente al decreto ministeriale del 6 maggio 1976, all'elenco ad esso allegato, nonché alle modifiche successive — le importazioni di oggetti, macchine e apparecchi usati o nuovi ma in cattive condizioni di manutenzione, della voce 73.24, dei capitoli da 84 a 87 e 93 nonché della sottovoce 97.04 B della tariffa doganale comune.

3. Gli Stati membri fanno pervenire alla Commissione i testi delle misure che essi adottano in conformità con il codice sulle licenze, concluso dalla Comunità con decisione 80/271/CEE (1). Essi comunicano

(1) GU n. L 71 del 17. 3. 1980, pag. 1.

in particolare le norme e tutte le informazoni concernenti le procedure in materia di introduzione di domande di importazione, ivi comprese le condizioni di ammissibilità di ogni persona, società o istituzione a presentare tali domande. Deve essere ugualmente comunicata alla Commissione ogni modifica di tali norme.

Articolo 20

1. Se uno Stato membro che mantiene una restrizione all'importazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, ultimo trattino, prevede di modificarla, ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

2. a) Su richiesta della Commissione o di uno Stato membro, le misure di cui al paragrafo 1 formano oggetto di una consultazione preventiva nell'ambito del comitato.

b) Se, entro i cinque giorni lavorativi successivi all'informazione di cui al paragrafo 1, la Commissione non chiede una consultazione di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, pervenuta in tempo utile prima della scadenza di tale termine, lo Stato membro interessato può mettere in vigore la misura prospettata.

c) Negli altri casi, la consultazione inizia entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine previsto alle lettera b).

3. a) Se, al termine della consultazione, gli Stati membri o la Commissione non hanno sollevato alcuna obiezione, la Commissione ne informa immediatamente lo Stato membro interessato che può mettere subito in vigore la misura.

b) Negli altri casi, lo Stato membro interessato può mettere in vigore la misura prospettata soltanto dopo un periodo di tre settimane a decorrere dall'apertura della consultazione.

c) Se, entro tale termine, la Commissione presenta al Consiglio, ai sensi dell'articolo 113 del trattato, una proposta intesa a rimuovere le obiezioni sollevate, la misura prospettata può essere messa in vigore soltanto dopo che il Consiglio abbia deliberato.

4. In caso di estrema urgenza si applicano le seguenti disposizioni:

a) si può procedere, senza preventiva consultazione, ma previa informazione di cui al paragrafo 1, alla diminuzione di un contingente o alla soppressione di qualsiasi possibilità di importazione;

b) qualora, esaurito un contingente, il fabbisogno economico di uno Stato membro renda necessarie ulteriori importazioni in provenienza dal paese o dai paesi terzi beneficiari del contingente, lo Stato membro interessato può, senza notifica preventiva, aprire possibilità supplementari di importazione entro il limite del 20 % del volume o dell'importo del contingente esaurito; esso ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri. La procedura d'urgenza fissata dal presente paragrafo non si applica a partire dal momento in cui è stata autorizzata l'apertura di negoziati con il paese terzo interessato;

c) a richiesta di uno Stato membro o della Commissione, le misure adottate da uno Stato membro ai sensi del presente paragrafo formano oggetto di una consultazione «a posteriori», alle condizioni previste al paragrafo 3.

5. Se uno Stato membro prevede di effettuare una modifica autonoma del proprio regime di importazione di un prodotto petrolifero contemplato dall'allegato I e previsto dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci (1), ne informa la Commissione e gli altri Stati membri. In tal caso si applica la procedura prevista dai paragrafi 2, 3 e 4; non si applicano le altre disposizioni del presente regolamento.

6. I paesi del Benelux, quando sono indicati nell'allegato II in corrispondenza di un prodotto iscritto in tale allegato e contrassegnato da un asterisco, possono mantenere la formalità della licenza automatica da essi attualmente applicata; queste licenze sono rilasciate gratuitamente per tutti i quantitativi richiesti e su presentazione di una semplice domanda da parte di qualsiasi importatore della Comunità, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nella Comunità; l'articolo 13 non si applica a tali prodotti.

Articolo 21

Fatte salve le altre disposizioni comunitarie, il presente regolamento non costituisce ostacolo all'adozione o all'applicazione da parte degli Stati membri:

a) di divieti, restrizioni quantitative o misure di sorveglianza giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeolo-

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

gico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale;

b) di formalità speciali in materia di cambio;

c) di formalità introdotte in virtù di accordi internazionali conformemente al trattato.

Articolo 22

1. Il presente regolamento non costituisce ostacolo all'applicazione delle regolamentazioni relative all'organizzazione comune dei mercati agricoli e delle norme amministrative comunitarie o nazionali che ne derivano, come pure delle regolamentazioni specifiche adottate ai sensi dell'articolo 235 del trattato applicabili alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli; esso si applica a titolo complementare.

2. Gli articoli da 10 a 14 e 18 non sono applicabili tuttavia ai prodotti soggetti alle regolamentazioni di cui al paragrafo 1 per i quali il regime comunitario degli scambi con i paesi terzi prevede la presentazione di un certificato o altro titolo d'importazione.

Gli articoli 15, 17 e 18 non sono applicabili ai prodotti anzidetti soggetti a dette regolamentazioni e per i quali il regime comunitario degli scambi con i paesi terzi prevede la possibilità di applicare restrizioni quantitative all'importazione.

Articolo 23

La Commissione pubblica periodicamente la versione aggiornata degli allegati I e II tenuto conto degli atti adottati, conformemente al presente regolamento, sia dalla Comunità che dagli Stati membri. Essa è informata dell'instaurazione, della modifica o dell'abrogazione delle misure prese sul piano nazionale.

Articolo 24

Il regolamento (CEE) n. 926/79 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si considerano fatti al presente regolamento.

Articolo 25

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 5 febbraio 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. TINDEMANS

ALLEGATO I

ELENCO DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI A RESTRIZIONE QUANTITATIVA NAZIONALE ALL'IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA

Spiegazione dei segni, lettere o numeri

Campo di applicazione materiale della restrizione:

\+ = totalmente sottoposto a restrizione;

— = parzialmente sottoposto a restrizione.

Campo di applicazione geografica:

In mancanza di indicazione specifica, la restrizione si applica all'insieme dei paesi oggetto del regolamento;

quando la restrizione si applica ad una zona geografica oppure ad uno o più paesi, una nota in margine descrive il o i paesi oppure la o le zone a cui si applica tale restrizione. Queste zone geografiche sono descritte alla fine dell'allegato sulla base delle disposizioni esistenti negli Stati membri.

*

* *

In ogni caso, queste restrizioni si applicano salvo:

— norme speciali previste negli accordi conclusi tra la Comunità e taluni paesi terzi;

— regimi comuni specifici di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino, del presente regolamento.

Questo elenco riassume soltanto restrizioni nazionali. Attualmente non esistono restrizioni comunitarie che rientrino nel campo di applicazione del presente regolamento; qualora tali misure fossero prese in virtù del titolo V, sarebbero oggetto di una pubblicazione ad hoc.

Numero della tariffa doganale comune	Nimexe 1982	BNL	D	DK	F	GB	GR	I	IRL	Osservazioni
04.04 E I b) 3, ex 4, ex 5	04.04-67, ex 68, 88, ex 92						— (5)			(1) Restrizioni quantitative solo nei confronti della zona II.
04.06	04.06-00				+ (1)					
07.01 A, D I, ex F II, L, M	07.01-11, 13—19, 31, 33, 36, 45, 47, 73—77	—		—	—		—		—	(2) Restrizioni quantitative nei confronti di Cipro, Egitto, Israele, Malta, Marocco, Spagna, Tunisia, Turchia.
A II b)	15		—							
07.02 ex B	07.02-50				—					(3) Restrizioni quantitative riguardo alla zona A 3.
07.04 ex B	07.04-50				—					
07.05 B ex I, II	07.05-61—70						— (5)			(4) Restrizioni quantitative nei confronti del Giappone.
08.01 B	08.01-31, 35				+	— (6)	+	— (2) (3) (4)		
C	50				+					(5) Articolo 115 dell'atto di adesione.
08.04 A I	08.04-11—23				—		+			
08.05 ex G	08.05-91, 93						— (5)			(6) Restrizioni nei confronti dei paesi della zona del dollaro, eccettuata la Liberia.
08.07 A	08.07-10				—		+			
08.09	08.09-11, 19				—		+			(7) Restrizioni quantitative solo per le importazioni originarie dei paesi non membri dell'accordo internazionale sul caffè, sempre che siano applicabili contingenti [Reg. (CEE) n. 2436/-79, GU n. L 282 del 12. 11. 79, pag. 1].
09.01 A I, II	09.01-11—17	— (7)	— (7)	— (7)	— (7)	— (7)	— (7)	— (7)	— (7)	
12.01 ex B	12.01-31—46, 54, 64—68, ex 99						+			
12.08 A	12.08-01				+					
13.03 A VII	13.03-17				+ (1)					
ex 15.07	15.07-05—13, 61—79, ex 82, 85—94, ex 98						+			
15.10 D	15.10-70				+ (1)					
16.04 D, E	16.04-71, 75							+ (4)		
17.04 A	17.04-01				+					

Numero della tariffa doganale comune	Nimexe 1982	BNL	D	DK	F	GB	GR	I	IRL	Osservazioni
20.07 ex A III	20.07-07, ex 8, ex 11, 16, ex 17							— (1) (2) (3)		(1) Restrizioni quantitative nei confronti di Algeria, Cipro, Egitto, Israele, Malta, Marocco, Spagna, Tunisia, Turchia, EFTA.
ex B II	44, 46, 50, 66, 67, 72, 76—83, 94—96							— (1) (2) (3)		
21.02 A	21.02-11—19	— (5)	— (5)	— (5)	— (5)	— (5)	— (5)	— (5)	— (5)	
21.02 C I	21.02-40				+ (4)					(2) Restrizioni quantitative nei confronti della zona A 3.
21.07 G I a) 1	21.07-27				+					(3) Restrizioni quantitative nei confronti del Giappone.
22.08	22.08-10, 30			—	+					
22.09 A	22.09-10			—	+					(4) Restrizioni quantitative nei confronti della sola zona II.
C ex I	52, 53				—					
C IV	71—79				+ (4)					(5) Restrizioni quantitative solo per le importazioni originarie dei paesi non membri dell'accordo internazionale sul caffè, sempre che siano applicabili contingenti [Reg. (CEE) n. 2436/79, GU n. L 282 del 12. 11. 1979, pag. 1].
C ex V	81—79				— (4)					
22.10 B	22.10-51, 55				+					
27.07 B ex 1	27.07-25, 29				+					
27.09	27.09-00				+					
ex 27.10	27.10-11—79				—					
ex 27.11	27.11-03—99				—					
27.12 B	27.12-90				+					
27.13 B	27.13-81—90				+					
29.34 B	29.34-10							+ (2) (3)		

Numero della tariffa doganale comune	Nimexe 1982	BNL	D	DK	F	GB	GR	I	IRL	Osservazioni
31.02 A, B	31.02-10—15						+ (6)			(1) Restrizioni quantitative nei confronti della zona A 3.
C	20—90	+ (7)					+ (6)			
31.03	31.03-15—30						+ (6)			(2) Restrizioni quantitative nei confronti del Giappone.
31.05 A I, II, IV	31.05-04—19, 41—48						+ (6)			
32.05	32.05-10—50				+ (3)					(3) Restrizioni quantitative riguardanti solo la zona II.
33.01 A I	33.01-12—19							+ (4)		(4) Restrizioni quantitative nei confronti dei paesi dell'America latina, USA, Canada, Corea del Sud, Libano, Liberia, Filippine, Siria.
34.03 A	34.03-11—19				+					
37.02	37.02-01—99							+ (2)		(5) Liberato nei confronti dell'Algeria USA, Canada, Cipro, Egitto, Spagna, Israele, Libano, Malta, Marocco, Tunisia, Turchia, EFTA.
38.14 A	38.14-10							+ (1) (2)		
B I A	31				+					
ex 40.10	40.10-ex 10, ex 90						—			(6) Articolo 115 dell'atto di adesione.
40.11 ex A	40.11-10						—			
B I	20							+ (2)		(7) Restrizioni quantitative ad eccezione della Turchia e della Iugoslavia.
B II	21—29							+ (2)	+ (5)	
	40						—	+ (2)		
	45—53							+ (2)	+ (5)	
	55, 57						+	+ (2)		
	62, 80							+ (2)		
	ex 63						—			
40.12	40.12-10—80							+ (2)		

Numero della tariffa doganale comune	Nimexe 1982	BNL	D	DK	F	GB	GR	I	IRL	Osservazioni
44.01	44.01-10—90						+			(1) Restrizioni quantitative nei confronti del Giappone.
45.02	45.02-00							+ (1) (2)		(2) Restrizioni quantitative nei confronti della zona A 3.
48.01 A	48.01-01				+					
ex C, ex F	67, 78, 80—90, ex 92, 94, 98, 99						—			* Restrizioni nazionali precedenti sostituite da regimi comuni specifici.
49.02	49.02-00				+					
50.01	50.01-00							+ (1) (2)		
50.02	50.02-00							+ (1) (2)		
50.04	50.04-10, 90							+ (1) (2)		
50.05 A	50.05-10, 90, 99							+ (1) (2)		
50.07 A, B	50.07-10, 90							+ (1) (2)		
50.09 A	50.09-01—68						+	+ (1)		
51.04 A I, II	51.04-03, 05	*		*	+ *		+ *	*		
III a)	06	*	*		+ *		+ *	*		
III b), IV, B	08—98	*		*	+ *		+ *	*		
ex A, ex B	10, 11—48, 55—66, 74—98		*							
53.07	53.07-02—89		*		+ *			*		
53.10 ex	53.10-11, 15		*							
53.11	53.11-01—97		*	*	+ *		+ *	*		
55.07	55.07-10, 90						+ *			

Numero della tariffa doganale comune	Nimexe 1982	BNL	D	DK	F	GB	GR	I	IRL	Osservazioni
55.08	55.08-10	*		*		+ *	+ *	*		(1) Con restrizioni quantitative riguardo all'India e al Bangladesh.
	30—80	*		*		+ *	+ *	*		
55.09	55.09-03—99	*	*	*	+ *	+ *	+ *	*		* Restrizioni nazionali precedenti sostituite da regimi comuni specifici.
56.05 ex A	56.05-11	*		*						
B	51—99	*		*						
56.07 A I, II	56.07-01—12	*	*	*	+ *	*	+ *	*		** Restrizioni nazionali precedenti sostituite dal regime risultante dagli accordi comunitari sui prodotti di iuta.
ex A II	15	*	*	*	+ *		+ *	*		
ex A II, B	19—87	*	*	*	+ *	*	+ *	*		
57.10 A	57.10-21—50				+	—				
ex A	21, 31		+ (1)							
B**	62—70				+	+				
58.01	58.01-01—80						+ *			
58.02	58.02-02—88				+ *		+ *			
58.04	58.04-05—45					— *	+ *	*		
	61—69	*				+	+ *	*		
	71—80					+	+ *	*		
	63, 67		*							
58.05	58.05-01—90	*					+ *			
58.06	58.06-10, 90	*					+ *			
58.07	58.07-31—80	*								
58.09 B	58.09-21—99	*								
59.13	59.13-01—13	*		*						
	15, 35	*		*		+				
	19, 32, 34, 39	*		*						
60.01	60.01-01—98						+ *			

Numero della tariffa doganale comune	Nimexe 1982	BNL	D	DK	F	GB	GR	I	IRL	Osservazioni
60.02 A, B I, II	60.02-40—60				+		+ *			* Restrizioni nazionali precedenti sostituite da regimi comuni specifici.
B III	70	*					+ *			
B IV	80						+ *			
60.03	60.03-11—90			*			+ *			
60.04	60.04-02—90			*			+ *			
A I a), A II a)	02, 06				+ *	*				
A II b), c)	03, 04	*				*				
A II b), c), d)	07—09	*				*				
A III a), c), d), e)	10, 12, 14, 16							+		
A III b)	11				+ *			+		
B I a), B II a)	19, 23				+ *	*				
B I b), c), B II b), c), d)	20, 22, 24—29	*				*				
B III, IV a)	31—38							+		
B IV b) 1 aa)	41					*				
cc)	48							+		
dd), ee)	50, 58					*				
B IV b) 2 cc)	54, 90							+		
dd), B IV c)	56, 60							+		
B IV d) 1 aa), dd), 2 dd)	71, 79, 89				+ *	*				
d) 1 bb), cc), d) 2 aa), bb), cc)	73, 75, 81, 83, 85				+ *					
60.05	60.05-01—99			*	+ *		+ *			
A I, ex A II	01, 22, 61	*				*		*		
ex A II	04, 11, 13, 25					*		+ *		
ex A II	15, 33	*				*		+ *		
ex A II	06, 93	*						+ *		
ex A II, B	07, 08, 09							+ *		
	94—99									
	16, 17, 21, 26, 36, 38									

Numero della tariffa doganale comune	Nimexe 1982	BNL	D	DK	F	GB	GR	I	IRL	Osservazioni
60.05 *(segue)*	60.05-43, 46							+ *		(1) Salvo abiti per il judo.
ex A II	37, 44—49, 66, 72—75, 77—80, 83—87, 89, 92									* Restrizioni nazionali precedenti sostituite da regimi comuni specifici.
ex A II	19, 45, 68, 71, 76, 81, 88	*						+ *		
ex A II	37, 44									
ex A II	23, 24, 64					*		*		
ex A II	31, 39, 51	*								
	33—35, 40—42, 52, 58, 62									
	22, 23, 31—34, 39—41, 45, 46, 51, 52, 61, 62, 71, 72		*							
61.01	61.01-01—98			*			+ *			
	01, 31, 37, 46, 47, 57, 66, 76				+ *	+ *				
	09, 13, 17—23, 25, 96				+ *	+ *		+		
	15, 24, 26, 38, 48, 58, 68, 78—95, 98				+ *	—*		+		
	29, 32—36, 41—44, 51, 54, 62, 64, 72, 74				+ *	*				
	ex 92—ex 98				+ * (1)					
	13, 17, 23, 31, 37, 46, 47, 57, 66, 76, 81, 96		*							
61.02	61.02-01—94			*			+ *			
	01, 03, 12—18, 33, 39, 40, 44	*			+ *	+ *		+		
	05, 07, 23, 54, 92	*			+ *	+ *		+		
	22, 24, 52, 53, 85, 91	*			+ *	+ *		+		
	48, 90				+ *			+		
	25, 28	*			+ *	*		*		
	26	*			+ *	+		*		
	31, 35, 42, 47, 76	*			+ *			+		
	32, 34, 36, 37, 41, 43, 45, 55, 64, 74	*			+ *	*				

Numero della tariffa doganale comune	Nimexe 1982	BNL	D	DK	F	GB	GR	I	IRL	Osservazioni
61.02 *(segue)*	61.02-87, 94							+		(1) Salvo abiti tipo kimono per donna.
	62, 72, 82, 84	*			+ *	— *				
	58, 68, 78	*			+ *	+ *				* Restrizioni nazionali precedenti sostituite da regimi comuni specifici.
	57, 66				+ *	*				
	ex 90, ex 91, ex 92, ex 94				+ * (1)					
	12—18, 25—33, 35—40, 42—44, 48—54, 57—62, 66—72, 78, 82, 85, 90—92		*							
61.03 A I, A III	61.03-11, 19	*		*	+ *		+ *			
A II	15	*	*	*	+ *	+ *	+ *			
B I, B III	51, 59	*		*	+ *		+ *	+		
B II	55	*	*	*	+ *	+ *	+ *	+		
C I, C III	81, 89			*	+ *		+ *	+		
C II	85		*	*	+ *	+ *	+ *	+		
61.04 A I, II, B II	61.04-01, 09, 91—98			*		— *	+ *	+		
B I b)	13		*	*		— *	+ *			
B I a), c)	11, 18			*			+ *			
B II b)	93		*	*						
61.05 A	61.05-20	*	*		+ *	+ *	+ *	*		
B I	30	*	*		+ *	+ *	+ *	*		
B II	91						+ *	+		
B III	99	*				*	+ *	*		
61.06	61.06-10—90						+ *			
B	30	*				+				
C	40	*								
E	60					+				

Numero della tariffa doganale comune	Nimexe 1982	BNL	D	DK	F	GB	GR	I	IRL	Osservazioni
61.07	61.07-10—90						+ *			(1) Restrizioni quantitative nei confronti di Hong Kong, Giappone, Macao, Malesia, Pakistan, Taiwan e Iugoslavia (soltanto prodotti di iuta, di lino o di sisal).
61.09	61.09-20—80						+ *			
61.10	61.10-00						+ *			
61.11	61.11-00						+ *			* Restrizioni nazionali precedenti sostituite da regimi comuni specifici.
62.01	62.01-10—99						+ *			
62.02	62.02-01—89			*			+ *			
A, B I b), B II b)	01, 09, 15					— *				** Restrizioni nazionali precedenti sostituite dal regime risultante dagli accordi comunitari sui prodotti di iuta.
	61					— *		+		
A II	09				+ *					
B II c), B III b), c), B IV b)	65, 75, 77, 87					— *				
B I a)	12, 13	*	*		+ *	+ *		+		
B III a) 1	40—59, 71		*		+ *	+ *		+		
B III a) 2	72, 74	*	*		+ *	+ *				
B IV a)	83, 85				+ *	+		+		
B I c)	19					+ *		+		
B IV c)	89					+		+		
62.03 A, B **	62.03-11—91									
A II	13—17				+	—		+	+ (1)	
A I, B I a)	11, 91				+			+	+ (1)	
B I b), B II a), b) 2, c)	93, 95, 97, 98				+ *					
B II b) 1	96				+	*				
62.05 A, E	62.05-01, 93, 95, 99	*				— *		+		
B	10					*				
C	20	*		*		+		+		
D	30					*				

Numero della tariffa doganale comune	Nimexe 1982	BNL	D	DK	F	GB	GR	I	IRL	Osservazioni
64.01	64.01-11—39	— (1)			+ (2)				+ (2)	(1) Restrizioni quantitative nei confronti del Giappone.
	41—99				+ (2)				+ (2)	
64.02 B	64.02-60—69			+ (2)	+ (2)			+ (1)	+ (2)	(2) Restrizioni quantitative soltanto nei confronti di Taiwan.
	61, 69	— (1)								
	99				+ (2)				+ (2)	(3) Restrizioni quantitative soltanto nei confronti della zona II.
66.01	66.01-10, 20, 50, 80				+ (3) (4)			+ (1)		
66.03 A, B, C	66.03-10—90							+ (1)		(4) Restrizioni quantitative nei confronti di Hong Kong.
69.04	69.04-11—90						+			
69.05	69.05-10, 90						+			(5) Restrizioni quantitative nei confronti dei paesi dell'Asia.
69.07 A	69.07-20	— (1)		+ (2)	— (3)			+ (1)		
B I	30, 40			+ (2)				+ (1)		
B II	50, 80	+ (1)		+ (2)	— (3)			+ (1)		
69.08 A	69.08-20	— (1)			— (3)			+ (1)		
B I	30, 40							+ (1)		
B II	50—99	+ (1)			+ (3)			+ (1)		
69.11	69.11-10, 90	+ (1)	— (1)		+ (3)		+ (5)	+ (1)		
69.12 A, B	69.12-10, 20							+ (1)		
C I, C II	31, 39	+ (1)	— (1)		+ (3)			+ (1)		
D	90		+ (1)		+ (3)			+ (1)		
73.02 A II, C, D, E	73.02-19, 30, 55				+ (3)					
ex G	83				+ (3)					

Numero della tariffa doganale comune	Nimexe 1982	BNL	D	DK	F	GB	GR	I	IRL	Osservazioni
73.15 A I a), II	73.61-10, 90							+ (2)		(1) Restrizioni quantitative soltanto nei confronti della zona II.
A V a), c), d) 1 bb), d) 2	73.63-10, 50, 74, 79							+ (2)		
A VI b), c) 1 bb), c) 2, d)	73.64-50, 75, 79, 90							+ (2)		(2) Restrizioni quantitative nei confronti del Giappone.
A VII b) 1, d) 2	73.65-53, 83							+ (2)		
A VIII	73.66-40—89							+ (2)		
B I a), B II	73.71-13—19, 93—99							+ (2)		(3) Restrizioni quantitative nei confronti di Taiwan, Corea del Sud.
B V a), c)	73.73-13—19, 43—59							+ (2)		
B V d) 1 bb), d) 2	74—89							+ (2)		
B VI d), c) 1 bb), c) 2, d)	73.74-51—59, 74—90							+ (2)		(4) Articolo 115 dell'atto di adesione.
B VII b) 2 aa), b) 4 bb)	73.75-53—59, 93, 99							+ (2)		
B VIII	73.76-13—19							+ (2)		
73.18 ex C	73.18-ex 41, ex 82, ex 99						— (4)			
73.32 B ex II	73.32-61—99	— (2)								
ex 73.37	73.37-ex 11—ex 90						— (4)			
82.09 ex A	82.09-11, 19	— (2)		+ (2) (3)	+ (1)			+ (2)		
	50				+					
82.14 A	82.14-10	— (2)		+ (2) (3)				+ (2)		
B	91			+ (2) (3)				+ (2)		
	99			+ (2) (3)				+ (2)		
ex 84.01	84.01-ex 11, ex 80						— (4)			
84.06 A, B, C, D	84.06-03—99							+ (2)		
C ex I, ex II	ex 20—ex 24						— (4)			
D ex II	ex 27, 39, ex 42, ex 46, ex 48, ex 52, 53, ex 54, ex 63, 64, ex 66, ex 78, ex 83, ex 98									
84.10 ex A, ex B, C	84.10-ex 13, ex 16, 32—98						+ (4)			

Numero della tariffa doganale comune	Nimexe 1982	BNL	D	DK	F	GB	GR	I	IRL	Osservazioni
84.14 ex B	84.14-ex 99						— (2)			(1) Restrizioni quantitative nei confronti del Giappone.
84.15 C ex I, ex II	84.15-ex 06—ex 59, ex 92, ex 98						— (2)			
ex 84.20	84.20-09, 40, ex 71, 73—81, ex 83, 85, 89, ex 90						+ (2)			(2) Articolo 115 dell'atto di adesione.
84.41 A I, II, ex III, B	84.41-12—15, 30							+ (1)		(3) Restrizioni quantitative soltanto nei confronti della zona II.
ex 84.46	84.46-ex 99						— (2)			(4) Restrizioni quantitative nei confronti di Hong Kong.
ex 84.47	84.47-ex 10						— (2)			
84.62	84.62-11—53							+ (1)		(5) Restrizioni quantitative nei confronti dei paesi dell'Asia.
85.01	85.01-01—95							+ (1)		
B ex I	ex 31, 33—36, ex 38, ex 89, ex 90						—			
B ex II, ex C	59—63, 65, 66, 93, 95						—			
85.03	85.03-11—90						+ (5)	+ (1)		
85.15 ex A	85.15-04, 09, 11, 16, 19							— (1)		
A ex III	11, 12, 16—27				— (3) (4)					
	20—27						+			
ex C	ex 50, ex 82, 84, 86, ex 88, 91, ex 99							— (1)		
C ex II	41—50				+ (3)					
	99				—					
	ex 91, ex 49, ex 50, ex 99						—			
85.21 A, D, E	85.21-01—28, 47—99							+ (1)		
C	45				—			+ (1)		

Numero della tariffa doganale comune	Nimexe 1982	BNL	D	DK	F	GB	GR	I	IRL	Osservazioni
85.23	85.23-01—99			+ (3)				+ (1)		(1) Restrizioni quantitative nei confronti del Giappone.
ex B	ex 12						— (4)			
85.24 ex C	85.24-93, 95							— (1)		(2) Restrizioni quantitative soltanto nei confronti della zona II.
85.25 ex A	85.25-21, 25		+ (1)		+ (2)					
ex A, B	27, 35				+ (2)					(3) Restrizioni quantitative soltanto nei confronti di Taiwan.
C	50, 90				— (2)					
87.01	87.01-12 à 97							—	+ (5)	
87.02	87.02-ex 12, ex 14, ex 21, ex 23, ex 25, ex 27						— (4)			(4) Articolo 115 dell'atto di adesione.
	03—91							+ (1)	+ (5)	(5) Protocollo n. 7 dell'atto di adesione.
87.03	87.03-10—80								+ (5)	
87.04	87.04-01—99							+ (1)	+ (5)	(6) Con restrizioni quantitative riguardo a Hong Kong.
87.05	87.05-11—99							+ (1)	+ (5)	
ex A, ex B	ex 11, 19, ex 91, ex 99						— (4)			
87.06 A, B	87.06-11—99							+ (1)	+ (5)	
87.08	87.08-10, 30				+					
87.09 A	87.09-10—59							+ (1)		
87.12 A	87.12-11—19							+ (1)		
88.02 A, ex B	88.02-01—09, 39, 49				+ (2) (6)					
89.01 A, B I	89.01-10—76				+					
89.02 A	89.02-10				+					
90.12	90.12-10—70				+					
90.28 A, B	90.28-01—99				— (2)					

Numero della tariffa doganale comune	Nimexe 1982	BNL	D	DK	F	GB	GR	I	IRL	Osservazioni
91.01	91.01-11—65				+					(1) Restrizioni quantitative nei confronti del Giappone.
91.02	91.02-11—99				+					
91.03	91.03-10—99				+					(2) Articolo 115 dell'atto di adesione.
91.07	91.07-11—98				+					
91.09	91.09-20—80				+					(3) Restrizioni quantitative soltanto nei confronti della zona II.
91.11	91.11-10—99				+					
97.03 A, B	97.03-05—90				— (3) (4)			+ (1)		(4) Restrizioni quantitative nei confronti di Hong Kong.
98.03 ex B, ex C	98.03-ex 31—ex 51, ex 71, ex 75						— (2)			

FRANCIA

Zone geografiche cui si applicano, in generale, le restrizioni quantitative

ZONA I

024 Islanda
025 Isole Færøer
028 Norvegia
030 Svezia
032 Finlandia
036 Svizzera
038 Austria
040 Portogallo
042 Spagna
043 Andorra
044 Gibilterra
045 Città del Vaticano
046 Malta
048 Iugoslavia
052 Turchia
202 Isole Canarie
204 Marocco
205 Ceuta Melilla
208 Algeria
212 Tunisia
220 Egitto
224 Sudan
228 Mauritania
232 Mali
236 Alto Volta
240 Niger
244 Ciad
247 Repubblica del Capo Verde
248 Senegal
252 Gambia
257 Guinea-Bissau
260 Guinea
264 Sierra Leone
268 Liberia
272 Costa d'Avorio
276 Gana
280 Togo
284 Benin
288 Nigeria
302 Camerun
306 Repubblica Centrafricana
310 Guinea Equatoriale
311 São-Tomé e Principe
314 Gabon
318 Congo
322 Zaire
324 Ruanda
328 Burundi
329 Sant'Elena e dipendenze
330 Angola
334 Etiopia
338 Gibuti
342 Somalia
346 Kenia
350 Uganda
352 Tanzania
355 Seicelle e dipendenze
357 Territorio britannico dell'Oceano Indiano
366 Mozambico
370 Madagascar
373 Maurizio
375 Comore
378 Zambia
382 Zimbabwe (ex Rodesia)
386 Malawi
391 Botswana
393 Swaziland
395 Lesotho
400 Stati Uniti d'America
404 Canada
406 Groenlandia
413 Bermude
421 Belize
451 Indie Occidentali
453 Bahamas
454 Isole Turks e Caicos
457 Isole Vergini degli Stati Uniti
460 Dominica
463 Isole Cayman
464 Giamaica
465 Santa Lucia
467 San Vincenzo
469 Barbados
472 Trinidad e Tobago
473 Grenada
476 Antille olandesi
488 Guyana
492 Suriname
529 Isole Falkland e dipendenze
600 Cipro
604 Libano
608 Siria
624 Israele
628 Giordania
636 Kuwait
640 Bahrein
644 Qatar
647 Emirati arabi uniti
649 Oman
656 Yemen del Sud
684 Laos
696 Campucea (Cambogia)
701 Malaysia
703 Brunei
706 Singapore
740 Hong Kong
743 Macao
801 Papuasia-Nuova Guinea
803 Nauru
806 Isole Salomone
807 Tuvalu
808 Oceania americana
812 Kiribati
813 Isole Pitcairn
815 Figi
816 Vanuatu (ex Nuove Ebridi)

817 Tonga
819 Samoa occidentali

ZONA II

216 Libia
390 Repubblica del Sud Africa e Namibia
412 Messico
416 Guatemala
424 Honduras
428 El Salvador
432 Nicaragua
436 Costarica
442 Panama
452 Haiti
456 Repubblica Dominicana
480 Colombia
484 Venezuela
500 Ecuador
504 Perù
508 Brasile
512 Cile
516 Bolivia
520 Paraguay
524 Uraguay
528 Argentina
612 Irak
616 Iran
632 Arabia Saudita
652 Yemen del Nord
660 Afganistan
662 Pakistan
664 India
666 Bangladesh
667 Maldive
669 Sri Lanka
672 Nepal
675 Bhutan
676 Birmania
680 Tailandia
700 Indonesia
708 Filippine
728 Corea del Sud
732 Giappone
736 Taiwan
800 Australia
802 Oceania Australiana
804 Nuova Zelanda
814 Oceania Neozelandese

ITALIA

Zone geografiche cui si applicano, salvo eccezioni, le restrizioni quantitative

ZONA A2

a) *Paesi e territori d'oltremare associati alla CEE (PTOM):*

476 Antille olandesi
(Aruba, Bonaire, Curaçao, Sant'Eustachio, Saba e la parte meridionale di San Martino)
377 Mayotte
809 Nuova Caledonia e dipendenze
822 Polinesia francese
890 Terre australi ed antartiche francesi
811 Isole Wallis e Futuna
421 Belize
703 Brunei
463 Isole Cayman
529 Isole Falkland e dipendenze
451 Montserrat
813 Isole Pitcairn
329 Sant'Elena e dipendenze
451 Stati associati delle Indie occidentali
(Anguilla, Antigua, Nevis, San Cristoforo)
890 Territorio antartico britannico
357 Territorio britannico dell'Oceano Indiano
454 Isole Turks e Caicos
451 Isole vergini britanniche

b) *Stati ACP*

236 Alto Volta
453 Bahamas
469 Barbados
284 Benin
391 Botswana
328 Burundi
302 Camerun
247 Repubblica del Capo Verde
306 Repubblica Centrafricana
244 Ciad
375 Comore
318 Congo (Repubblica popolare)
272 Costa d'Avorio
460 Dominica
334 Etiopia
815 Figi
314 Gabon
252 Gambia
276 Gana
464 Giamaica
338 Gibuti
473 Grenada (comprese le isole Grenadine meridionali)
260 Guinea
257 Guinea Bissau
310 Guinea equatoriale
488 Guyana
346 Kenya
812 Kiribati (ex Gilbert)
395 Lesotho
268 Liberia
370 Madagascar
386 Malawi
232 Mali
228 Mauritania
373 Maurizio
240 Niger
288 Nigeria
801 Papuasia-Nuova Guinea
324 Ruanda

ZONA A2 *(seguito)*

806 Isole Salomone
465 Santa Lucia
467 San Vincenzo
(comprese le isole Grenadine settentrionali)
819 Samoa occidentali
311 Sao-Tomé e Principe
355 Seicelle
248 Senegal
264 Sierra Leone
342 Somalia
224 Sudan
492 Suriname
393 Swaziland
352 Tanzania
280 Togo
817 Tonga
472 Trinidad e Tobago
807 Tuvalu (ex Ellice)
350 Uganda
816 Vanuatu (ex Nuove Ebridi)
322 Zaire
378 Zambia
382 Zimbabwe (ex Rodesia)
038 Austria
032 Finlandia
024 Islanda
028 Norvegia
040 Portogallo
030 Svezia
036 Svizzera
208 Algeria
600 Cipro
220 Egitto
628 Giordania
025 Isole Færøer
624 Israele
048 Iugoslavia
604 Libano
046 Malta
204 Marocco
608 Siria
042 Spagna
212 Tunisia
052 Turchia

ZONA A3

660 Afganistan
647 Emirati arabi uniti
(Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al-Qaywayn, Ras-al-Kaymah e Fujayrah)
043 Andorra
330 Angola e Cabinda
632 Arabia saudita
528 Argentina
800 Australia (e territori amministrativi)
040 Azzorre
640 Bahrein
666 Bangladesh
413 Bermude
675 Bhutan
676 Birmania
516 Bolivia
508 Brasile
036 Büsingen (territorio R.f. di Germania)
696 Cambogia (ora Kmer)
404 Canada
202 Isole Canarie
205 Ceuta
512 Cile
480 Colombia
728 Corea del Sud
436 Costarica
448 Cuba
456 Repubblica Dominicana
500 Ecuador
428 El Salvador
708 Filippine
044 Gibilterra
406 Groenlandia
416 Guatemala
452 Haiti
424 Honduras
740 Hong Kong
664 India
700 Indonesia
612 Irak
616 Iran
696 Campucea (Cambogia)
636 Kuwait
684 Laos
216 Libia
743 Macao
701 Malaysia
667 Maldive
205 Ceuta e Melilla
412 Messico
366 Mozambico
803 Nauru
672 Nepal
432 Nicaragua
804 Nuova Zelanda (e territori amministrativi)
649 Oman
662 Pakistan
442 Panama
520 Paraguay
504 Perù
644 Qatar
706 Singapore
669 Sri Lanka
400 Stati Uniti d'America (e territori amministrativi)
390 Repubblica del Sudafrica
736 Taiwan
680 Tailandia
524 Uruguay
484 Venezuela
652 Yemen (del Nord)
656 Yemen del Sud (Repubblica popolare)

ZONA C

732 Giappone

REGNO UNITO

Zone geografiche cui si applicano, salvo eccezioni, la restrizioni quantitative

I. ZONA DOLLARO

516 Bolivia
404 Canada
480 Colombia
436 Costarica
448 Cuba
456 Repubblica Dominicana
500 Ecuador
428 El Salvador
416 Guatemala
452 Haiti
424 Honduras
268 Liberia
412 Messico
432 Nicaragua
442 Panama
708 Filippine
400 Stati Uniti d'America
484 Venezuela

II. ZONA «RESIDUAL TEXTILE» = tutti i paesi e territori tranne:

208 Algeria
528 Argentina
666 Bangladesh
516 Bolivia
508 Brasile
480 Colombia
428 El Salvador
416 Guatemala
452 Haiti
740 Hong Kong
664 India
700 Indonesia
616 Iran
628 Giordania
728 Corea del Sud
743 Macao
701 Malaysia
412 Messico
432 Nicaragua
662 Pakistan
520 Paraguay
504 Perù
708 Filippine
706 Singapore
669 Sri Lanka
608 Siria
736 Taiwan
680 Tailandia
524 Uruguay
382 Zimbabwe (ex Rodesia)

e quelli comprendenti la zona ACP, la zona CEFTA, la zona dell'Estremo Oriente e dell'occidente, la zona mediterranea, la zona OCT.

1. ZONA ACP

453 Bahamas
469 Barbados
284 Benin
391 Botswana
328 Burundi
302 Camerun
247 Repubblica del Capo Verde
306 Repubblica Centrafricana
244 Ciad
375 Comore
318 Congo
338 Gibuti
460 Dominica
310 Guinea equatoriale
334 Etiopia
815 Figi
314 Gabon
252 Gana
473 Grenada
260 Guinea
257 Guinea-Bissau
488 Guyana
272 Costa d'Avorio
346 Kenia
812 Kiribati
395 Lesotho
268 Liberia
370 Madagascar
386 Malawi
232 Mali
228 Mauritania
373 Maurizio
240 Niger
288 Nigeria
801 Papuasia-Nuova Guinea
324 Ruanda
465 Santa Lucia
467 San Vincenzo
311 São Tomé e Principe
248 Senegal
355 Seicelle
264 Sierra Leone
806 Isole Salomone
342 Somalia
224 Sudan
492 Suriname
393 Swaziland
352 Tanzania
280 Togo
817 Tonga
472 Trinidad e Tobago
807 Tuvalu
350 Uganda
236 Alto Volta
819 Samoa Occidentali
322 Zaire
378 Zambia

2. ZONA CEFTA

038 Austria
002 Belgio
008 Danimarca
032 Finlandia
001 Francia
004 Repubblica federale di Germania (Berlino Ovest)
009 Grecia
024 Islanda
007 Irlanda
005 Italia
002 Lussemburgo
003 Paesi Bassi
028 Norvegia
040 Portogallo
030 Svezia
036 Svizzera
006 Regno Unito

3. ZONA DELL'ESTREMO ORIENTE E DELL'OCCIDENTE

800 Australia
404 Canada
732 Giappone
804 Nuova Zelanda
400 Stati Uniti d'America

4. ZONA MEDITERRANEA

600 Cipro
220 Egitto
624 Israele
604 Libano
046 Malta
204 Marocco
042 Spagna
212 Tunisia
052 Turchia
048 Iugoslavia

5. ZONA OCT

421 Belize
890 Territorio antartico britannico
357 Territorio britannico dell'Oceano Indiano (Arcipelago delle Chagos)
451 Indie occidentali
[Antigua, San Cristoforo (St. Kitts) — Nevis — Anguilla; isole Vergini britanniche; Montserrat]
703 Brunei
463 Isole Cayman
529 Isole Falkland e dipendenze
822 Polinesia francese
890 Regioni polari
377 Mayotte
476 Antille olandesi
(Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sant'Eustachio e la parte meridionale di San Martino)
809 Nuova Caledonia e dipendenze
813 Isole Pitcairn
329 Sant'Elena e dipendenze
408 Saint Pierre e Miquelon
454 Isole Turks e Caicos
816 Vanuatu (Nuove Ebridi)
811 Isole Wallis e Futuna

ALLEGATO II

ELENCO DEI PRODOTTI SOGGETTI A VIGILANZA

Significato dei segni:

\+ = totalmente soggetto a vigilanza;

— = parzialmente soggetto a vigilanza.

Numero della tariffa doganale comune	Nimexe 1982	EUR	BNL	D	DK	F	GB	GR	I	IRL	Osservazioni
01.01 A II	01.01-15					+					(1) Regolamento (CEE) n. 3353/75, GU n. L 330 del 23. 12. 1975, pag. 29, che istituisce un controllo comunitario sulle importazioni di talune piante vive e di taluni prodotti della floricoltura originari di diversi paesi, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 851/80, GU n. L 92 del 9. 4. 1980, pag. 10. Origine: diversi paesi. Le misure di vigilanza scadono il 31 dicembre 1982.
02.01 A I, B II d)	02.01-01—99					+					
03.03 B IV a) 1 ex aa), ex bb)	03.03-68							—			
06.02 ex D	06.02-78—83					—					
06.03 A I	06.03-01, 05	+ (1)									
A II	06.03-51, 55, 57	+ (1)									
06.04 B I	06.04-41, 49	+ (1)									
07.01 A I, ex H, Q	07.01-11, 62—63, 84—89					—					
07.02 ex B	07.02-20—80					—					
07.03 A	07.03-11, 13					+					
E	61, 69					+					
F	91					+					
07.04 A, ex B	07.04-10, 60—80					+			—		
07.05 A I	07.05-11—25					+					
A II	30					+					
08.10 ex A	08.10-11					+					
B, C, D	30—90					+					
08.11 A, B, D	08.11-10, 30, 60					+					
ex E	91—99					—					
08.12 F I, F II, G	08.12-61, 65, 80					+					
10.05 A	10.05-11—19					+					

Numero della tariffa doganale comune	Nimexe 1982	EUR	BNL	D	DK	F	GB	GR	I	IRL	Osservazioni
10.06	10.06-01					+					
11.05	11.05-00					+					
12.01 A	12.01-12—19					+					
12.03	12.03-11—89					+					
13.03 B	13.03-31, 39					+					
ex 16.01	16.01-10—98					—					
16.02 A I	16.02-11					+					
A ex II	13					—					
B II	25					+					
B III ex b)	52—99					—					
16.05 ex B	16.05-30, 50					—					
19.03	19.03-10—90					+					
20.01	20.01-10—80					+					
20.02 A, B	20.02-10, 20					+					
ex C	31—37					—					
D, E, F	40, 50, 60					+					
H	98					+					
ex 20.03	20.03-00					—					
20.04	20.04-10—90					+					
20.05 A	20.05-21, 29					+					
B	32—39					+					
ex C	43—49					—					

Numero della tariffa doganale comune	Nimexe 1982	EUR	BNL	D	DK	F	GB	GR	I	IRL	Osservazioni
20.06 B II ex a)	20.06-34, 36—39, 47, 50—55					—					
ex b)	57—76, 77, 81—84					—					
ex c)	87, 88, 93, 94, 96, 99					—					
20.07 A I ex a), b) 1, A II	20.07-01, 02, 04—06					+					
A ex III	08—14, 17, 18					—					
B ex I	19—35, 40					—					
ex II	44, 51, 53, 66—70, 72, 73, 84—86, 94—96					+					
21.02 A	21.02-11—19					+					
21.07 A, B, C, D, E, F	21.07-01—26					+					
G I a) 2	28—30					+					
G I b), G II—IV	32—99					+					
25.31 A	25.31-11, 15								+		
26.01 C, D	26.01-31—49					+					
27.10	27.10-11—79		+ *								
28.04 C ex V	28.04-93, 97					+					
29.01 ex D II	29.01-71					+					
30.02 A	30.02-11—19					+					
C	90					+					
30.03	30.03-11—49					+					
ex 30.05	30.05-10, 20, 30, 90					+					
31.02 A	31.02-10					+			+		
B, C	15—90					+			+		

Numero della tariffa doganale comune	Nimexe 1982	EUR	BNL	D	DK	F	GB	GR	I	IRL	Osservazioni
31.03 A I	31.03-15	+ (1)									(1) Regolamento (CEE) n. 440/77, GU n. L 58 del 3. 3. 1977, pag. 11, prorogata dal regolamento (CEE) n. 3697/81, GU n. L 369 del 24. 12. 1981, pag. 30. Origine: paesi GATT ed assimilati. Valido sino al 31. dicembre 1982.
31.05 A II a)	31.05-12	+ (1)									
40.11 ex B II	40.11-21, 52								—		
50.01	50.01-00							+			
50.02	50.02-00							+			
50.03	50.03-10, 90							+			
50.04	50.04-10, 90							+			
50.05	50.05-10—99							+			
50.07	50.07-10, 90							+			
51.01	51.01-05—80							+			
ex A	29—36					+					
51.02 A, B I	51.02-12—41							+			
B II	49							+	+		
51.03	51.03-10, 20							+			
51.04	51.04-03—98								+		
A ex III, IV	10—48		*								
52.01	52.01-10, 90							+			
53.01	53.01-10—40							+			
53.02	53.02-10—97							+			
53.03	53.03-01—95							+			
53.04	53.04-00							+			

Numero della tariffa doganale comune	Nimexe 1982	EUR	BNL	D	DK	F	GB	GR	I	IRL	Osservazioni
53.05	53.05-10—50		*					+			
53.06	53.06-21—75							+			
53.07	53.07-02—89		*					+			
ex 53.08	53.08-21, 25		*					+			
53.09	53.09-00							+			
53.10	53.10-11—20							+			
53.11	53.11-01—97		*								
53.12	53.12-00							+			
54.01	54.01-10—70							+			
54.02	54.02-00							+			
54.03	54.03.10—69							+			
54.04	54.04-10, 90							+			
54.05	54.05-21—61							+			
	68							+	+		
55.01	55.01-10, 90							+			
55.02	55.02-10, 90							+			
55.03	55.03-10—90							+			
55.04	55.04-00							+			
55.05	55.05-13—98		*			+		+			
55.06	55.06-10, 90		*					+			
55.08	55.08-10—80		*			+		+		+	
55.09	55.09-01—99		*					+			

Numero della tariffa doganale comune	Nimexe 1982	EUR	BNL	D	DK	F	GB	GR	I	IRL	Osservazioni
56.01	56.01-11—28							+			
56.02	56.02-11—28							+			
56.03	56.03-11—28							+			
56.04	56.04-11—28							+			
56.05	56.05-03—99		*					+	+		
56.06	56.06-11—20							+			
56.07	56.07-01—87		*								
57.01	57.01-20, 50							+			
57.02	57.02-00							+			
57.03	57.03-10—50							+			
57.04	57.04-10, 90							+			
57.06	57.06-11—30		*			+		+			
57.07	57.07-01, 07—90							+			
A I b)	03							+	+		
57.10	57.01-21—70		*					+			
57.11	57.11-10—90							+			
58.04	58.04-05—78		*			+					
	80					+			+		
58.07	58.07-31—80							+			
58.08	58.08-10, 90							+			
58.09	58.09-11—99							+			
58.10	58.10-21—59							+			

Numero della tariffa doganale comune	Nimexe 1982	EUR	BNL	D	DK	F	GB	GR	I	IRL	Osservazioni
59.01	59.01-07—29							+			(1) Regolamento (CEE) n. 997/80, GU n. L 107, del 25. 4. 1980, pag. 10. Origine: Indonesia, Malesia, Filippine, Tailandia, Singapore. Prorogato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3787/81, GU n. L 377 del 31. 12. 1982, pag. 51. Valido sino al 31 dicembre 1982.
59.02	59.02-01—97							+			
59.03	59.03-11—30							+			
59.04	59.04-11—18, 31									+	
	11—80		*					+			
59.05	59.05-11—99		*					+			
59.06	59.06-00							+			
59.07	59.07-10, 90							+			
59.08	59.08-10—79							+			
59.10	59.10-10—39							+			
59.11	59.11-11—20							+			
59.12	59.12-00							+			
59.13	59.13-01—39							+			
59.14	59.14-00							+			
59.15	59.15-10, 90							+			
59.16	59.16-00							+			
59.17	59.17-10—99							+			
60.02	60.02-40—80		*			+			+	+	
60.03 A, B I, B II b), C, D	60.03-11—20, 27—90	+ (1)	*							+	
B II b)	27		*			+				+	
60.04	60.04-02—90		*			+	—		+	+	

Numero della tariffa doganale comune	Nimexe 1982	EUR	BNL	D	DK	F	GB	GR	I	IRL	Osservazioni
60.05	60.05-01—15, 21, 26—99		*				—		+	+	(1) Regolamento (CEE) n. 997/80, GU n. L 107, del 25. 4. 1980, pag. 10. Origine: Indonesia, Malesia, Filippine, Tailandia, Singapore, Prorogato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3787/81, GU n. L 377 del 31. 12. 1982, pag. 51. Valido sino al 31 dicembre 1982.
A II b) 3	16—19	+ (2)	*							+	
A II b) 4 aa)	22—25	+ (1)	*				+			+	
	45—48		*				—			+	
60.06	60.06-11—98							+			
B	91—98		*								
61.01	61.01-01—26, 34—58, 68, 78—98		*				—		+	+	
B IV	29—32	+ (1)	*							+	
B V d), e)	62—66, 72—76	+ (1)	*				+			+	(2) Regolamento (CEE) n. 2819/79, GU n. L 320 del 15. 12. 1979, pag. 9. Origine: Egitto, Spagna, Malta, Portogallo, Turchia. Prorogato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3785/81, GU n. L 377 del 31. 12. 1981, pag. 41. Valido sino al 31 dicembre 1982.
61.02	61.02-01—24, 31—64, 74, 76, 85—94		*				—		+	+	
B II d)	25—28	+ (1) (2)	*							+	
B II e) 6—7	66—72, 78—84	+ (1)	*				+			+	
61.03 A	61.03-11—19	+ (1)	*				+			+	
B—C	51—89		*						+	+	
61.04	61.04-01—98								+	+	
61.05 A, B I, B III	61.05-20, 30, 99		*								
61.09	61.09-20—80		*							+	
61.10	61.10-00									+	
62.02	62.02-01—89		*							+	
62.03	62.03-11—98							+			
B II ex b)	96		*								
ex 62.04	62.04-21, 25—69, 75, 79		*					+			
A II, B II	23, 73	+ (1)	*							+	
62.05	62.05-01—30, 95, 99		*					+			
ex 62.05	93		*					+		—	

Numero della tariffa doganale comune	Nimexe 1982	EUR	BNL	D	DK	F	GB	GR	I	IRL	Osservazioni
64.01	64.01-11—99	+ (1)								+	(1) Decisione 78/560/CEE, GU n. L 188 dell' 11. 7. 1978, pag. 28, prorogato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3698/81 GU n. L 369 del 24. 12. 1981, pag. 31. Origine: tutti i paesi terzi.
64.02	64.02-21—99	+ (1)								+	
64.03	64.03-00	+ (1)								+	
64.04	64.04-10, 90	+ (1)								+	
64.05	64.05-10, 98	+ (1)									
ex 65.05	65.05-30, 90								—		
66.01	66.01-20, 50, 80			+		+			+		
66.03	66.03-10, 90					+			+		
ex 68.03	68.03-11—90					+					
69.12 A, B	69.12-10, 20					+					
69.13 B	69.13-20					+			+		
71.02 A, B	71.02-01—98		+ *								
71.03 A, B	71.03-10—99		+ *								
71.04	71.04-00		+ *								
71.07 B, C	71.07-20, 30		+ *								
73.01 B, C, D	73.01-21—49								+		
73.02 A II, B, C, D, E II, F	73.01-19—40, 55—70, 83, 98					+					
E I	52—54			+		+					
73.10 C	73.10-30					+					
73.11 A III, IV b)	73.11-31, 39, 49					+					

Numero della tariffa doganale comune	Nimexe 1982	EUR	BNL	D	DK	F	GB	GR	I	IRL	Osservazioni
73.12 B II, C IV	73.12-25, 29, 61—65					+					
73.13 B ex II a)	73.13-41								+		
73.14	73.14-01—99					+					
73.15 A V c), d 1 bb), d) 2	73.63-50, 74, 79					+					
A VI b), c) 2, d)	73.64-50, 79, 90					+					
A VII d) 2	73.65-83					+					
A VIII	73.66-40—89					+					
B V a), c), d) 1 bb), d) 2	73.73-13—19, 43—59, 74, 83, 89					+					
B VIII	73.76-13—19					+					
73.18	73.18-01—99					+					
ex 73.20	73.20-31—99					+					
	30								—		
73.24	73.24-10—25								+		
73.25	73.25-01—98					+					
73.31 ex B	73.31-96—98					+					
ex 73.36	73.36-19					+					
73.38 B	73.38-05—98					+					
74.01	74.01-01—98					+					
75.01	75.01-10—38					+					
75.03 B	75.03-20					+					
81.04 G 1	81.04-40, 42					+					
M	69					+					
N	72—76					+					

Numero della tariffa doganale comune	Nimexe 1982	EUR	BNL	D	DK	F	GB	GR	I	IRL	Osservazioni
84.06 ex C	84.06-16—19, 32								—		(1) Regolamento (CEE) n. 536/81, GU n. L 154 del 28. 2. 1981, pag. 62, che istituisce un controllo comunitario sulle importazioni di determinate macchine utensili originarie del Giappone, modificato dal regolamento (CEE) n. 3595/81, GU n. L 361 del 16. 12. 1981, pag. 9 e 10. Scade il 31 dicembre 1982.
84.11 ex A II b)	84.11-35, 36								—		
84.15 C ex II	84.15-14—19					—					
84.41 A	84.41-12—17								+		
84.45 C I a), C II a), ex C V a) C VII a)	84.45-12—16, 36, 37 51, 64, 94	— (1)									
ex 84.55 A, B, C	84.55-10—99								—		
ex 84.62	84.62-11—26					+					(2) Regolamento (CEE) n. 537/81, GU n. L 54 del 27. 2. 1981, pag. 63, che istituisce un controllo comunitario sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori e dei tubi catodici per televisori a colori, originari del Giappone, modificato dal regolamento (CEE) n. 3595/81, GU n. L 361 del 16. 12. 1981, pag. 9 e 10. Scade il 31 dicembre 1982.
85.01 B ex II	85.01-84, 88					—					
85.03	85.03-11—90					+					
85.10	85.10-10—95					+					
ex 85.13 A, B	85.13-11—85								—		
85.15 A III b) ex 2	85.15-16—19	— (2)									
ex 85.15 A III b) 2	20—23						—				
85.19 ex A	85.19-01—75					—					
85.20	85.20-01—79								+		
85.21 ex A, B, C, D	85.21-01—07, 14—68								—		
A ex III	10—12	+ (2)									
85.23 ex B	85.23-05—99					+					
82.24 A, ex B	85.24-10, 93					+					
85.25 A	85.25-21—27								+		

Numero della tariffa doganale comune	Nimexe 1982	EUR	BNL	D	DK	F	GB	GR	I	IRL	Osservazioni
87.02 ex AIb	87.02-21—25	— (1)									(1) Regolamento (CEE) n. 535/81, GU n. L 54 del 28. 2. 1981, pag. 61, che istituisce un controllo comunitario sulle importazioni di autoveicoli originari del Giappone, modificato dal regolamento (CEE) n. 3595/81, GU n. L 361 del 16. 12. 1981, pag. 9. Scade il 31 dicembre 1982.
B II a ex 1	72—82					—					
ex 87.04	87.04-01—99					—					
ex 87.06	87.06-11—99					—					
87.09	87.09-10					+			+		
	51—90								+		
88.02 B	88.02-15—49					+					
90.02	90.02-11—90					+					
ex 90.05	90.05-20					+					
ex 90.08	90.08-11—37					+					
90.09	90.09-15					+					
ex 90.10 C	90.10-42—90					—					
ex 90.17	90.17-01—99					—					
ex 90.26	90.26-10								—		
90.27	90.27-10—50								+		
90.29 B	90.29-15—80					+					
91.04	91.04-20—79								+		
ex 92.11 A III, B	92.11-50, 80		+								
93.02	93.02-10, 90		*								
93.03	93.03-00		*								

Numero della tariffa doganale comune	Nimexe 1982	EUR	BNL	D	DK	F	GB	GR	I	IRL	Osservazioni
93.04	93.04-20 à 90		*								
93.05	93.05-00		*								
93.06	93.06-10 à 49		*								
93.07	93.07-10 à 99		*								
98.02	98.02-11 à 99					+			+		